



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL

Roma, 4 marzo 2016
prot. 573/B19

Alle Società affiliate
Loro sedi

Si richiama l'attenzione delle Società, che intendono avvalersi delle prestazioni di sportivi non appartenenti alla U.E., con visto lavoro subordinato sport, all'osservanza della normativa in materia di soggiorno degli stranieri. A questo proposito si rappresenta quanto segue:

L'attuale normativa prevede che:

- 1) la Società Sportiva è tenuta a formulare una "richiesta di dichiarazione nominativa di assenso all'attività sportiva dilettantistica" (richiesta di visto) da inviare alla FIBS, (con comunicazione alla Questura competente, che provvederà ad inviare il relativo nulla osta direttamente al C.O.N.I.);
- 2) una volta accertati i requisiti per l'autorizzazione al tesseramento dello sportivo straniero, la Federazione trasmetterà la suddetta richiesta al C.O.N.I. – Area Sport e Preparazione Olimpica;
- 3) il C.O.N.I., effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote, ed acquisito il nulla osta della Questura, emetterà la "dichiarazione nominativa di assenso" e la inoltrerà direttamente alla Rappresentanza Diplomatica ed allo Sportello Unico territorialmente competenti. Si fa presente che la Rappresentanza Diplomatica potrà richiedere all'interessato i titoli professionali attinenti la richiesta di visto, da esibire al momento;
- 4) lo sportivo non appartenente alla U.E., entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, dovrà presentarsi allo Sportello Unico competente per richiedere il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta del permesso di soggiorno

Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è un documento essenziale ai fini del tesseramento:

Il permesso consente reingressi multipli. Lo sportivo, non appartenente alla U.E., dovrà accertarsi di essere munito del permesso di soggiorno valido prima di lasciare l'Italia per effettuare trasferte all'estero.

Il permesso di soggiorno va richiesto tramite Ufficio Postale, dove è reperibile il kit contenente la modulistica da compilare, alla quale dovranno essere allegati i documenti rilasciati dallo Sportello Unico ove lo sportivo straniero dovrà recarsi entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia.



La ricevuta dell'assicurata, con la quale è trasmessa tale documentazione, consente il tesseramento e la libera circolazione in tutti gli Stati ad eccezione dei Paesi Schengen, dove sarà possibile transitare solo se in possesso di un visto di tipo "D" con ingressi multipli in corso di validità. In caso contrario sarà necessario chiedere alla Questura un permesso di soggiorno provvisorio.

Sarà cura della Questura competente prendere contatto con lo sportivo non comunitario per la consegna del permesso di soggiorno definitivo.

Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, dovranno essere compiuti i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dello sportivo straniero sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario.

Il legale rappresentante della Società, che si avvale delle prestazioni di sportivi privi del suddetto permesso, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di Legge, è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità Giudiziaria (L.189/2002 e successive modifiche e integrazioni).

Per il tesseramento dello sportivo straniero dovrà, quindi, essere inoltrata alla F.I.B.S.:

- La fotocopia del passaporto.
- La fotocopia del visto di ingresso.
- La fotocopia dell'assicurata rilasciata dall'Ufficio Postale. Una volta ritirato il permesso di soggiorno, dovrà esserne inviata la fotocopia, fronte/retro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'impossibilità del perfezionamento del tesseramento.

Il Segretario Generale
Giampiero Curti